



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA**  
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2506/2017 R.G.

avente ad OGGETTO: Contratti bancari

promossa da

attrice

Rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Angela Pagani e Alessandro Pontremoli

Contro

convenuta

Rappresentata e difesa dall'avv.

**Conclusioni:**

Per parte attrice:

"Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente inter partes e/o l'illegittimità delle relative annotazioni contabili laddove risultano pattuiti e/o applicati, anche implicitamente ai sensi dell'art. 118 T.U.B., interessi, oneri e spese in violazione delle disposizioni di cui all'art. 644 c.p.;

per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., dichiarare non dovuto quanto addebitato dalla banca per le causali anzidette dalla data di apertura dei singoli rapporti sino alla data di ultima annotazione contabile, condannando la convenuta, in persona del legale rapp.te, a rettificare il saldo dei rapporti di cui in premessa per la somma di euro 28.760,00 o somma diversa che verrà accertata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat;

- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistituario;

- disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento al competente Procuratore della Repubblica affinché, valutata la rilevanza penale dei fatti, intraprenda le azioni del caso”.

Per parte convenuta:

“Respingersi comunque ogni avversa domanda, così come avanzata dalla parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che improcedibile e inammissibile anche ex art. 101 cpc, trattandosi di rapporto di c/c in essere al momento della instaurazione del giudizio.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Con riserva di separata azione per tutti i crediti della società comparente”.

### **FATTO E DIRITTO**

Parte attrice ha espressamente rinunciato alla domanda di nullità del contratto di conto corrente in quanto sottoscritto dal solo correntista. Ha chiesto fosse accertata la pattuizione di interessi usurari.

Si è costituita la Banca convenuta chiedendo il rigetto delle domande.

La causa è stata istruita mediante CTU contabile, unicamente in relazione al rilievo riguardante l'usura.

All'esito della fase istruttoria questo giudice ha formulato alle parti ipotesi conciliativa accolta da parte convenuta e rigettata da parte attrice.

Nel merito si osserva che non appaiono condivisibili le valutazioni effettuate dal CTU in relazione alla cd usura contrattuale in quanto quest'ultimo ha sviluppato diverse ipotesi di calcolo sulla base di possibili scenari ipotizzati, che nel caso di specie non si sono realizzati in quanto a detta dello stesso CTU „worst cases“ esulanti da un ordinario svolgimento del rapporto e prevedono l'inclusione di costi che sarebbero stati addebitati in determinate ipotesi per l'appunto worst cases nella specie come detto non verificatisi. Dette soluzioni non appaiono soddisfacenti in quanto solo probabili ed eventuali e – come rilevato dal CTU – non si sono verificate.

Il metodo suggerito dal consulente tecnico della Banca basato sul raffronto tra i tassi pattuiti e quelli previsti dalla normativa vigente hanno invece condotto all'esclusione dell'usura contrattuale.

Per tale motivo la domanda sul punto deve essere rigettata.

Al CTU è stato inoltre proposto ulteriore quesito riguardante la verifica dell'eventuale superamento del cd tasso soglia nei singoli trimestri di riferimento e per l'effetto di successive rinegoziazioni, in particolare tra i diversi metodi proposti per il calcolo del TEG quello corretto appare essere il „numero 3“ che effettua detto calcolo utilizzando la formula della Banca d'Italia, inserendo tuttavia, nel conteggio degli oneri, oltre agli interessi, tutte le spese ed i costi collegati all'erogazione del credito, eliminando solo quelli per imposte e tasse, con rettifica di tutte le competenze che hanno concorso al superamento del tasso soglia ed a partire dalla prima rinegoziazione che abbia comportato il superamento del medesimo e fino all'eventuale nuova rinegoziazione che lo abbia riportato entro i limiti, ciò ha determinato l'eliminazione della somma complessiva di € 26.588,41 e la conseguente rettifica del saldo ad € 26.636,27.

Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.

#### P.Q.M.

Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda di parte attrice;

accerta l'illegittimo addebito sul conto corrente per cui è causa della somma di € 26.588,41

per l'effetto dispone la rettifica del saldo alla data della documentazione esaminata dal CTU ad € 26.636,27;

Condanna al pagamento a favore di delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi ) per onorario oltre accessori di legge per spese, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.

La Spezia, 3/5/2021

Il Giudice  
Adriana Gherardi

